

TI_GERICHTE 11.2000.69 vom 31. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.69

FR: TI_GERICHTE 11.2000.69 du 31 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.69 del 31 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation,

E. 4

Il reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo. Che egli abbia dovuto lasciare la ditta per mancanza di lavoro è possibile, tuttavia egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione del reddito. Invano, del resto, si cercherebbe alcunché nell'appello. Si ricordi che egli è ancora giovane, in buona salute, ha una formazione professionale adeguata e quando lavorava alle dipendenze dell'omonima società percepiva un salario tra fr. 3'000.– e fr. 3'500.– mensili (v. anche la deposizione di _____, act. V). Stando poi agli accertamenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, egli non ha fatto quanto ci si poteva attendere da lui per trovare lavoro, limitandosi a tentare di rendersi attivo come indipendente (sentenza 4 gennaio 2000, pag. 12 in fondo). Né egli illustra i motivi per i quali non si potrebbero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che per altro appare in ripresa. Tutto ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.